



CITTA' DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

oooooooo

**MERCATO SETTIMANALE
DENOMINATO
“ MERCATO DEL SABATO DI GIAVENO ”**

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO**

Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/05/2022;

modificato con

Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 27/07/2022

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - RESTITUZIONE-DEFINIZIONI-NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
- Articolo 2 - PERIODICITA' E CARATTERISTICHE**
- Articolo 3 - SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEI DEL MERCATO**
- Articolo 4 - ORARIO DEL MERCATO**
- Articolo 5 - MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI**
- Articolo 6 - ATTREZZATURE DI VENDITA**
- Articolo 7 - OPERAZIONI DI VENDITA**
- Articolo 8 - VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI, CARNI E PRODOTTI ITTICI**
- Articolo 9 - UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E BOMBOLE DI GAS**
- Articolo 10 - TIPOLOGIE DI OPERATORI**
- Articolo 11 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI**
- Articolo 12 - DIVIETI PER GLI OPERATORI**
- Articolo 13 - VIGILANZA E COMMISSIONE DI MERCATO**

TITOLO II - POSTEGGI: TIPOLOGIE E GESTIONE

- Articolo 14 - GENERI AMMESSI ALLA VENDITA**
- Articolo 15 - POSTEGGI E CATEGORIE MERCEOLOGICHE**
- Articolo 16 - CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI**
- Articolo 17 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE DI TIPO A)**
- Articolo 18 - SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO**
- Articolo 19 - RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI CASI DI SPOSTAMENTO, TRASFERIMENTO, RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO**
- Articolo 20 - MIGLIORIE**
- Articolo 21 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO**
- Articolo 22 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

TITOLO III - BANDO DI ASSEGNAZIONE NUOVI POSTEGGI

- Articolo 23 - EMISSIONE DEL BANDO**
- Articolo 24 - FORMULAZIONE DELLE DOMANDE**
- Articolo 25 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**
- Articolo 26 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI**

TITOLO IV - GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

- Articolo 27 - REGISTRO DEGLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO FISSO**
- Articolo 28 - REGISTRO DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI GIORNALIERI "IN SPUNTA"**
- Articolo 29 - MODALITA' DI REGISTRAZIONE**

TITOLO V - NORME FINALI

- Articolo 30 - TRIBUTI COMUNALI**
- Articolo 31 - SANZIONI**
- Articolo 32 - NORME DI RINVIO**
- ALLEGATI: PLANIMETRIE DELLE AREE MERCATALI**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

RESTITUZIONE – DEFINIZIONI – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Con riferimento alla delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2003 con la quale si sono approvate le “NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI LA PROGRAMMAZIONE E PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE ed il REGOLAMENTO GENERALE PER LE AREE MERCATALI” (in seguito denominate semplicemente NORME E DIRETTIVE), e più precisamente all’art. 4 punto 1 lett. a), con il presente atto viene reistituito e riregolamentato il “**MERCATO DEL SABATO DI GIAVENO**” (in seguito denominato semplicemente MERCATO) in ossequio alle disposizioni regionali.

Il MERCATO ha lo scopo di fornire all’utenza un’offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio.

La normativa di riferimento del settore del commercio su aree pubbliche di cui si è tenuto conto è la seguente:

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114 Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15.03.1997 n. 59 e s.m.i.
Legge Regionale 12 novembre 1999 n° 28 Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D. Lgs. 114/98
T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267
Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n° 32–2642 L.R. 12.11.1999 n. 28 art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2003 Norme e Direttive Concernenti la Programmazione e per l’esercizio del Commercio al dettaglio su aree pubbliche ed il Regolamento Generale per le Aree Mercatali.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 04.12.2003 Aree mercatali – individuazione e destinazione merceologica.

Articolo 2

PERIODICITÀ E CARATTERISTICHE

1. Il MERCATO si svolge a Giaveno tutti sabati dell’anno ed ha la caratteristica di **MERCATO SETTIMANALE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE suddiviso in settori e/o posteggi distinti per categoria merceologica**, come specificato nel successivo art. 15.
2. La gestione amministrativa del MERCATO è affidata all’Ufficio Attività Produttive del Comune di Giaveno. La vigilanza è affidata alla Polizia Municipale.

Articolo 3

SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEI DEL MERCATO

1. In caso di eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, l’Amministrazione Comunale, su decisione insindacabile, potrà temporaneamente sopprimere o

spostare il MERCATO in altra sede oppure disporre lo svolgimento in altra data, mediante apposito provvedimento amministrativo motivato, così come previsto dall'art. 3 titolo II del Regolamento generale per le aree mercatali approvato con D.C.C. n. 19 del 28.03.2003

2. Non costituisce esigenza eccezionale il caso in cui la data di svolgimento del MERCATO risulti coincidente con una festività o con altro mercato. In tal caso di concerto con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, si valuterà se mantenere il mercato più ricorrente nella data consueta e di spostare quello con cadenza meno frequente ad altra data, sempre in considerazione della tipologia mercatale, al fine di offrire un migliore servizio all'utenza.

3. Come già consolidato dalla consuetudine, si conferma lo spostamento della data di svolgimento nel caso di coincidenza del giorno di MERCATO con le festività di Natale e Capodanno; in tal caso il MERCATO viene anticipato al giorno precedente previa acquisizione dell'impegno alla partecipazione di almeno il 70% dei titolari di posteggio.

4. In caso di manifestazioni organizzate dal Comune nell'area di mercato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rilocalizzare temporaneamente i posteggi interessati in altra area mercatale, previa consultazione dei diretti interessati e dei rappresentanti di Mercato. In tal caso i titolari di posteggio interessati potranno usufruire di riduzioni del canone annuale di occupazione del posteggio a compensazione del mancato utilizzo nelle giornate di spostamento e/o contribuzioni eventualmente stabilite con idoneo provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 4

ORARIO DEL MERCATO

1. L'orario di vendita nel MERCATO è **fissato dalle ore 7,30 alle ore 13.**

2. Al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita per il settore non alimentare e di tre ore per il settore alimentare; il posto deve essere lasciato entro un'ora dopo l'orario di chiusura delle vendite, completamente sgombro di merci, attrezzature e i rifiuti.

3. Gli operatori del settore alimentare autorizzati al posizionamento con tre ore di anticipo rispetto all'ora di inizio delle vendite, sono tenuti ad un comportamento rispettoso della quiete pubblica, evitando rumori, schiamazzi o altro.

4. Eventuali deroghe e/o variazioni agli orari potranno essere stabilite per particolari esigenze.

Articolo 5

MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato sulla pavimentazione e per il quale è stata rilasciata apposita concessione, in tal modo sarà sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

2. Per i posizionamenti nel centro storico, tenuto conto dello stato particolare della pavimentazione e degli arredi urbani potranno essere individuati accorgimenti per il miglior mantenimento degli stessi.

3. Durante lo svolgimento del MERCATO è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree non autorizzate.

4. E' altresì vietato l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante nel centro storico cittadino e comunque nell'area di 500 m dal perimetro di svolgimento del mercato.

Articolo 6

ATTREZZATURE DI VENDITA

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0.50 dalla verticale del limite di allineamento poichè nell'area di passaggio devono agevolmente transitare eventuali mezzi di soccorso. I pali di sostegno e quant'altro analogo non devono essere inferiori a mt. 2, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia.
2. E' vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature per la vendita di prodotti deperibili che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 03.04.2002 del Ministro della Sanità e s.m.i., recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e dalla normativa vigente.

Articolo 7

OPERAZIONI DI VENDITA

1. Il titolare della concessione/autorizzazione deve presenziare personalmente alle operazioni di vendita.
2. E' ammessa la sostituzione nell'attività da parte di familiari coadiutori o dipendenti a condizione che essi siano muniti della concessione/autorizzazione in originale, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e/o del registratore fiscali del titolare. Inoltre è consentito farsi sostituire a titolo temporaneo ed eccezionale da altri soggetti che devono essere muniti di atto di delega comprovante il titolo alla sostituzione.
3. Diversamente non sarà consentito il posizionamento e varrà come assenza ingiustificata.

Articolo 8

VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI, CARNI E PRODOTTI ITTICI

1. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
2. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli operatori commerciali autorizzati alla vendita di prodotti ittici vivi.
3. La vendita di prodotti alimentari, carni e prodotti ittici è comunque sottoposta al rispetto della normativa sanitaria nazionale e regionale vigente, oltre all'obbligo di registrazione per gli Operatori del Settore Alimentare previsto dal Regolamento Europeo 852/2004 e s.m.i.

Articolo 9

UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E BOMBOLE DI GAS

1. E' fatto divieto agli operatori di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica ed idrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nel Mercato è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante

la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 10

TIPOLOGIE DI OPERATORI

A) OPERATORI COMMERCIALI

Titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica di tipo A (con concessione di posteggio) o di tipo B (itinerante, ammessi in spunta), che svolgono attività di vendita di prodotti e beni al dettaglio alimentari (con o senza somministrazione) e/o non alimentari.

Ad ogni operatore commerciale nel Mercato possono essere assegnati in concessione un massimo di tre posteggi con altrettante autorizzazioni di presupposto distinte.

B) IMPRENDITORI AGRICOLI

Imprese agricole, come definite dall'art- 2135 del C.C. come modificato dal D.LGS. 228 del 18/05/2001 e s.m.i. ovvero titolari di azienda singola o associata, in possesso di partita I.V.A. regolarmente iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n° 580, abilitati alla vendita al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità (D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 art. 4).

Possono partecipare al Mercato le imprese agricole in possesso del titolo previsto dall'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 e s.m.i. che abbiano ottenuto concessione di posteggio o in spunta.

Ogni imprenditore agricolo può ottenere un solo posteggio.

Articolo 11

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

Gli operatori che partecipano a qualsiasi titolo al MERCATO **devono**:

1. provvedere a propria cura alle operazioni di carico, sistemazione e scarico della merce;
2. rispondere personalmente e a tutti gli effetti della provenienza ed autenticità delle merci poste in vendita;
3. rispettare gli orari del MERCATO;
4. osservare, per ragioni di uniformità, l'allineamento del fronte di vendita;
5. non lasciare il posteggio incustodito;
6. esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza sull'area mercatale, la concessione/autorizzazione temporanea del posteggio in originale, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti al Comune, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, per l'espletamento dei loro compiti istituzionali;
7. attenersi a tutte le norme di legge che regolano il commercio, nonché alle disposizioni del presente Regolamento ed alle ulteriori disposizioni che il Comune riterrà di impartire per il migliore funzionamento del MERCATO;
8. rispondere in proprio degli eventuali danni arrecati a terzi in seguito all'esercizio dell'attività autorizzata;
9. occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico e per la sicurezza devono essere lasciati liberi da ogni ingombro;
10. assumersi tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività;

11. indicare in cartellini apposti il prezzo delle merci esposte in vendita, scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti;
12. porre in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico;

RIFIUTI:

- I venditori devono mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature e le fontanelle pubbliche; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato al fine di offrire all'utente un'immagine ordinata e pulita del MERCATO;
- Al termine delle operazioni di vendita e prima dell'abbandono dell'area gli operatori dovranno provvedere alla sistemazione dei rifiuti, tenendo conto che il Comune di Giaveno ha attuato la raccolta differenziata, pertanto sono tenuti all'ottemperanza dei provvedimenti specifici ai quali si rimanda.

L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nel MERCATO.

Articolo 12

DIVIETI PER GLI OPERATORI

Gli operatori che partecipano a qualsiasi titolo al MERCATO **non devono**:

1. porre in vendita merci diverse da quelle per le quali è stata rilasciata la concessione del posto, e stabilite dal presente Regolamento;
2. abbinare i banchi di vendita, se non preventivamente autorizzati dall'Ufficio Comunale;
3. parcheggiare qualsiasi tipo di automezzo all'interno del MERCATO e/o del posteggio assegnato, se non espressamente consentito nel documento autorizzatorio;
4. cambiare posteggio assegnato. E' possibile solo lo scambio consensuale di posteggio tra due operatori previa autorizzazione dell'ufficio comunale;
5. il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte;
6. porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie;
7. disturbare il regolare svolgimento delle operazioni di spunta o di occupazione dei posteggi da parte degli operatori aventi titolo;
8. farsi rappresentare, se non nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento;
9. annunciare con grida, clamori e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita, attirare acquirenti con rumori e schiamazzi, recare molestia durante l'esercizio di vendita, usare parole o compiere atti sconvenienti;
10. usare altoparlanti o altri mezzi meccanici per la diffusione della voce e della musica;
11. ascoltare mezzi di riproduzione sonora di qualsiasi tipo se non a scopo dimostrativo e comunque a volume molto basso e tale da non recare disturbo alla quiete pubblica;
12. ostacolare in qualsiasi modo, anche indiretto, la libertà delle contrattazioni, e spargere artificiose notizie tendenti a provocare alterazione dei prezzi;
13. pubblicizzare ditte o enti non partecipanti alla manifestazione;
14. recare danno agli impianti, ai monumenti, alle fontanelle e alle pavimentazioni (in caso di violazione, oltre alle misure disciplinari, il danno dovrà essere totalmente risarcito);
15. procedere alla vendita di liquidi infiammabili, utilizzare bombole di gas e accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere;
16. circolare in bicicletta o con acceleratori di velocità e condurre cani sprovvisti di museruola e guinzaglio;
17. abbandonare rifiuti.

Articolo 13

VIGILANZA E COMMISSIONE DI MERCATO

1. Alla vigilanza sul MERCATO è preposta la Polizia Municipale ed il personale comunale addetto al MERCATO e/o appositamente incaricato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

In particolare spetta al personale comunale addetto al MERCATO:

- sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento del MERCATO;
- gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
- rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio;
- far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale;
- far osservare il rispetto del presente Regolamento.

2. Inoltre può essere eletta una Commissione di mercato composta da un massimo di:

- un delegato per il settore merceologico alimentare di Viale Regina Elena
- un delegato per il settore merceologico alimentare di Piazza Maritano
- due delegati per il settore merceologico extra alimentare
- un delegato per gli imprenditori agricoli

Tale Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti dell'Amministrazione Comunale.”

TITOLO II – POSTEGGI: TIPOLOGIE E GESTIONE

Articolo 14

GENERI AMMESSI ALLA VENDITA

1. Ai sensi del presente regolamento comunale sono ammessi sul MERCATO generi alimentari, non alimentari e prodotti agricoli, come dettagliatamente esposto dell'art. successivo.
2. Per gli imprenditori agricoli è consentita la vendita diretta di prodotti provenienti dai propri fondi e di prodotti derivati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
3. Nel MERCATO non è consentita la vendita di:
 - oggetti preziosi e prodotti dell'antiquariato. Per oggetti preziosi si intendono gli oggetti costituiti in tutto o in parte dai metalli preziosi di cui al D. Lgs. 22.05.99, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonché i coralli e le perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e le pietre preziose. Per pietre preziose si intendono i diamanti, i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi, anche se ceduti sciolti, e ogni altra pietra che sia unita ai metalli di cui al citato decreto;

- beni culturali ed ambientali previsti dal D. Lgs. 490/99, senza la prescritta autorizzazione ministeriale. Per beni culturali si intendono tutti i beni immobili e mobili rientranti nel patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario, così come definiti dal citato decreto.

Gli organi di controllo sono autorizzati a richiedere il ritiro di merci che, a proprio insindacabile giudizio, qualora presentino i requisiti di cui sopra e, in caso di rifiuto e recidiva, a disporre l'allontanamento dell'operatore dal MERCATO.

4. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza ed autenticità della merce posta in vendita e di essere in regola con gli adempimenti fiscali.

Articolo 15

POSTEGGI E CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Il MERCATO è costituito dal numero massimo di **n. 131 posteggi** suddivisi tra categorie merceologiche come dettagliatamente espresso nelle specifiche planimetrie dalle quali risulta l'effettivo posizionamento, la numerazione, la tipologia merceologica e la superficie.

A) PER GLI OPERATORI COMMERCIALI:

A.1 – CATEGORIA MERCEOLOGICA NON ALIMENTARE: 72 posteggi

A.1.1 n. 41 posteggi in Piazza Molines dal n. ro 1/MO al n.ro 40/MO

A.1.2. n. 8 posteggi in Piazza San Lorenzo fronte Sacro Cuore dal n. ro 1/SC al n.ro 8/SC

A.1.3. n. 11 posteggi in Piazza San Lorenzo lato via Ospedale dal n. ro 1/CO al n.ro 11/CO

A.1.4. n. 2 Piazza San Lorenzo lato Chiesa verso via Stazione dal n.ro 1/SL al n.ro 2/SL

A.1.5. n. 10 Piazza San Lorenzo sotto campanile e via Umberto I dal n. ro 1/UM al n.ro 10/UM

A. 2 – CATEGORIA MERCEOLOGICA ALIMENTARE: ~~29 posteggi~~ 28 posteggi

A.2.1. n. 10 posteggi in viale Regina Elena dal n. ro 1/RE al n.ro 10/RE

A.2.2. n. 14 posteggi in Piazza Maritano dal n. 1/PM al n. 14/PM

A.2.3. n. 4 posteggi in Piazza Maritano (viabilità esterna) dal n. 15 PM al n. 18 PM

~~**A.2.3. n. 5** posteggi in Via San Michele dal n. ro 1/SM al n.ro 6/SM (abrogato)~~

B) PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI: ~~30 posteggi~~ 27 posteggi

B.1.1. n. 7 posteggi in piazza Maritano parte interna

B.1.2. n. 3 posteggi in vicolo Brodolini

B.1.3. n. 7 (abrogato) n. 4 posteggi nella parte lungo l'asse stradale esterno di Piazza Maritano, da vicolo Brodolini in direzione Via San Michele;

B.1.4. n. 5 posteggi in Viale Regina Elena primo tratto del controviale (prima dell'intersezione con Vicolo Brodolini).

B.1.5. n. 8 posteggi in Via Maria Ausiliatrice.

RIEPILOGO TOTALE POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO:

~~131~~ 127 DI CUI:

- **101 PER GLI OPERATORI COMMERCIALI:**

- 72 settore non alimentare
- ~~29~~ 28 settore alimentare.

- **~~30~~ 27 PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

E' demandata alla competenza della Giunta Comunale l'approvazione e l'aggiornamento delle planimetrie di dettaglio con la disposizione e le dimensioni dei singoli posteggi, nel rispetto della localizzazione, categorie merceologiche e numero massimo di posteggi assegnabili stabiliti dal presente Regolamento, nonché dalle norme di sicurezza vigenti.

Articolo 16

CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI

1. Le aree e/o i posteggi così come individuate, non possono essere destinate ad essere occupate da operatore di altra categoria MERCEOLOGICA, nemmeno in spunta.
2. L'assegnazione in concessione pluriennale di nuovi posteggi o posteggi rimasti liberi deve avvenire attraverso bando di concorso così come previsto dal successivo TITOLO III, previo esame delle domande di miglitoria.
3. Ogni posteggio destinato agli operatori commerciali potrà essere oggetto di una sola concessione, anche stagionale.

Articolo 17

RILASCIO DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE DI TIPO A)

1. L'Ufficio Comunale al momento conclusivo dell'iter autorizzatorio, così come espresso per ogni tipologia di operatore nel presente Regolamento, provvederà a rilasciare un documento unico comprovante l'avvenuta concessione di utilizzo del posteggio e la relativa autorizzazione alla vendita.
2. La concessione/autorizzazione del posteggio che verrà così rilasciata sia agli operatori commerciali che agli imprenditori agricoli ha validità indicata nel titolo di concessione, rinnovabile alla scadenza in applicazione della normativa allora vigente in materia, e per questi ultimi può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori,

correlati alle fasi di produzione. In tal caso lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

La concessione/autorizzazione dovrà precisare:

- i dati anagrafici
 - il possesso dei requisiti per il settore alimentare
 - il numero, la localizzazione, la tipologia merceologica e le misure del posteggio
 - l'eventuale stagionalità della concessione/autorizzazione dell'imprenditore agricolo
3. Inoltre le concessioni/autorizzazioni nel caso di riassegnazioni a concessionari già presenti nel MERCATO, dovranno contenere gli estremi dell'autorizzazione precedente e dell'autorizzazione originaria ai fini della conservazione delle priorità acquisite.

Articolo 18

SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO

- 1 L'autorizzazione al commercio su area pubblica di tipo A non può essere oggetto di cessione separatamente dall'azienda o dal ramo d'azienda cui si riferisce e comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
- 2 Per gli imprenditori agricoli titolari di posteggio si applicano le norme e procedure previste per i commercianti su area pubblica, in quanto compatibili.
- 3 Il subentro nell'attività a seguito di cessione del ramo d'azienda per gerenza, cessione o mortis causa, è comunicato dall'avente titolo nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 4 Non sarà accettata la comunicazione di subingresso ai fini dell'intestazione della concessione di posteggio in favore del subentrante qualora il dante causa non dimostri di essere in regola con gli adempimenti fiscali (V.a.r.a.) e il pagamento dei tributi dovuti al Comune.

Articolo 19

RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI CASI DI SPOSTAMENTO, TRASFERIMENTO, RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO

1. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione o riassegnazione di posteggi del mercato, l'organico dei posteggi è determinato sulla base di quelli attivi.
2. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione del mercato, è rispettato per quanto possibile l'originario posizionamento e collocazione dei posteggi, sentita la Commissione di Mercato e gli operatori titolari dei posteggi interessati. Laddove la ricollocazione della concessione sul posteggio originario non sia possibile, sono individuati e proposti agli aventi diritto altri posteggi dello stesso mercato.
3. Nelle ipotesi di riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento o modifica parziale dell'area di svolgimento del Mercato, sentita la Commissione del mercato e gli operatori titolari di

posteggio interessati, si procede in base all'accordo raggiunto. In caso di mancato accordo, la riassegnazione avviene sulla base di una graduatoria, disposta secondo i seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di frequenza risultante dalla concessione di posteggio originaria, come risultante dalla data della autorizzazione/concessione di posteggio, salvo presentazione di idonea documentazione attestante una priorità anteriore;
- b) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica o impresa agricola attestata dal registro imprese o dal R.E.A. in caso di medesima anzianità di cui al punto a).
- c) maggiore anzianità dell'autorizzazione o titolo per la vendita posseduto.

4. La graduatoria, redatta in applicazione dei criteri di cui alle lett. a), b) e c), è adottata con Determinazione del Responsabile dell'Area competente per il servizio commercio e l'assegnazione avverrà in base alle opzioni esercitate dagli aventi titolo espresse in ordine di graduatoria.

5. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

6. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del MERCATO che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

7. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nel MERCATO è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione commerciale laddove prevista.

Articolo 20

MIGLIORIE

1. Prioritariamente rispetto all'emanazione del bando per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni per la vendita nei posteggi rimasti liberi o nuovamente individuati, è necessario dar corso alle istanze di miglioria agli atti dell'Ufficio Comunale, successivamente si procederà all'emissione dell'apposito bando di assegnazione.
2. E' possibile solo lo scambio consensuale di posteggio tra due operatori previa autorizzazione dell'ufficio comunale.
3. Chi ne abbia interesse può presentare istanza di miglioria per uno dei posteggi che si rendano liberi nel mercato e nel medesimo settore merceologico.
4. Il Comune procede a dar corso alle istanze di miglioria pervenute nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando precedente ed il bando successivo.
Il procedimento per la definizione delle miglurie si conclude entro la data fissata per il successivo bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A.
Le domande sono valutate in ordine a ciascun posteggio richiesto in miglioria e secondo l'ordine dei seguenti criteri:
 - 4.1. maggiore anzianità di frequenza risultante dalla concessione di posteggio originaria o di autorizzazione qualora la prima non sia disponibile;;
 - 4.2. maggiore anzianità di esercizio del commercio su area pubblica del soggetto richiedente, attestata dall'iscrizione nel registro delle imprese o nel REA.
 - 4.3. data di presentazione o di spedizione della domanda;

5. E' ammesso il subingresso nelle istanze di miglioria, in tal caso è fatta salva la facoltà, da parte del subentrante, di rinunciare alla richiesta del dante causa mediante comunicazione al Comune.
6. Nel caso di concessione di miglioria, la variazione del posteggio è annotata sull'atto di concessione il quale mantiene la scadenza fissata al momento del rilascio della stessa.
7. Gli ampliamenti di posteggio di lieve entità (si intendono gli ampliamenti che non superano il 5% della superficie del posteggio) e gli aggiustamenti dello stesso per le aziende dotate di veicolo attrezzato non si considerano "migliorie" e non sono soggette ai relativi procedimenti.

Articolo 21

DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio Attività Economiche e Produttive del Comune provvederà dichiarare e a comunicare immediatamente la decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie).
2. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale, solo se debitamente documentate.
4. Non è prevista la decadenza della concessione di posteggio per assenza da parte degli imprenditori agricoli i cui prodotti sono legati ai periodi di produzione.
5. Qualora in caso di gravi avversità atmosferiche si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggio, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
6. Costituisce assenza ingiustificata il mancato utilizzo del posteggio per effetto del provvedimento di sospensione emesso (ai sensi dell'art. 30 c. 3) a seguito di mancato pagamento degli importi dovuti per il posteggio assegnato, anche per una singola fattispecie di tributi, canoni o tariffe. Decorso il periodo di sospensione, senza che sia stato adottato provvedimento di revoca, sarà avviato il procedimento di decadenza della concessione del posteggio alla quale seguirà revoca dell'autorizzazione amministrativa di tipo "A".

Articolo 22

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione alla vendita è revocata quanto vengono a mancare i presupposti che ne avevano consentito il rilascio:

- decadenza della concessione di posteggio;
- carenza sopravvenuta dei requisiti morali e/o professionali previsti per l'esercizio dell'attività di commercio;
- mancato inizio dell'attività entro sei mesi dalla data di rilascio salvo proroga in comprovato caso di necessità

- mancato adempimento alla normativa vigente inerente la Verifica Annuale della regolarità Contributiva

Per gli imprenditori agricoli si rimanda alla normativa applicabile, per quanto previsto dal comma 4 art. 29 della legge 114/98 e s.m.i. per l'operatore commerciale e al D.Lgs. 228/2001 e s.m.i. per l'imprenditore agricolo.

TITOLO III - BANDO DI ASSEGNAZIONE NUOVI POSTEGGI

Articolo 23

EMISSIONE DEL BANDO

1. Il bando comunale è assunto previo accertamento della disponibilità dei posteggi, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito del Comune e affisso all'Albo Pretorio, e deve contenere:
 - **L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;**
 - **l'elenco dei posteggi disponibili e la destinazione di tipologia merceologica;**
 - **Il numero che li identifica;**
 - **L'esatta collocazione di ciascuno;**
 - **Le dimensioni e la superficie di ciascun posteggio;**
 - **Il settore merceologico di appartenenza;**
 - **Il termine non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;**
 - **L'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;**
2. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro;
3. In caso di necessità il Comune potrà richiedere tutta la documentazione integrativa necessaria, che non può procurarsi direttamente al fine della corretta compilazione delle graduatorie. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica;
4. Decorso il termine di 30 giorni dal giorno di chiusura del bando e senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Articolo 24

FORMULAZIONE DELLE DOMANDE

1. Chi intende ottenere concessione pluriennale di posteggio per l'esercizio dell'attività di vendita sul Mercato (commercianti o imprese agricole) deve presentare apposita domanda in carta legale entro i termini e secondo le modalità previsti dallo specifico bando indetto dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta concessione/autorizzazione.
2. Nel MERCATO ogni operatore commerciale può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 concessioni/autorizzazioni mentre gli imprenditori agricoli possono ottenere una sola concessione/autorizzazione.
3. Nel mercato e nello stesso arco temporale ogni impresa agricola può essere titolare e può fruire contemporaneamente di un solo posteggio, anche per periodi limitati o stagionali; nel caso di rilascio stagionale, il posteggio potrà essere oggetto di più concessioni.

4. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.
5. Il rilascio dell'Autorizzazione al commercio su area pubblica presuppone la verifica del rispetto della normativa vigente, compresa la Verifica della Regolarità Contributiva secondo le disposizioni procedurali regionali.
6. Il bando per l'assegnazione dei posteggi e relativa autorizzazione e concessione definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande nonché la localizzazione, dimensione e categoria merceologica dei posteggi da assegnare in concessione. Il procedimento si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande.
7. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia trasmessa a mezzo servizio postale o posta elettronica (in scansione) unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa l'istanza può essere trasmessa in formato elettronico con firma digitale e/o a mezzo posta elettronica certificata secondo le indicazioni prescritte nel bando fatte salve le disposizioni legislative in materia.

Articolo 25

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

A) OPERATORI COMMERCIALI

Delle domande validamente pervenute viene formata apposita **graduatoria in base ai criteri fissati nel bando di assegnazione**, sulla base dei principi d'ordine sotto elencati:

1. Maggior numero di presenze (di spunta) fatte registrare dall'operatore con la medesima autorizzazione;
2. Maggior anzianità nell'attività di commercio, così come risultante dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese (ex Registro delle Ditte);
3. A parità di condizioni per i punti 2 e 3, la priorità spetta a chi abbia il minor numero di posteggi già assegnati;
4. Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
5. Ordine di data e protocollo di arrivo della domanda.

Nel caso in cui le domande presentate da parte di soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica non siano sufficienti a coprire il numero di posti disponibili, si potrà procedere all'assegnazione a soggetti richiedenti non ancora titolari di autorizzazione e che intendano iniziare l'attività, dando la priorità a chi si trova in stato di disoccupazione.

Per i soggetti non in possesso di precedenti autorizzazioni che si trovino a parità di condizioni, la priorità è determinata dal numero e dalla data di acquisizione all'Ufficio Protocollo della domanda.

B) IMPRENDITORI AGRICOLI

Delle domande validamente pervenute viene formata apposita **graduatoria in base ai criteri fissati nel bando di assegnazione**, sulla base dei principi d'ordine sotto elencati:

1. maggior numero di presenze in spunta nel mercato;
2. a parità di presenze, aziende iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica secondo la normativa vigente;
3. a parità di condizioni (punto 1 e 2) azienda che beneficia dei pagamenti della UE per le tecniche di produzione integrata o per gli altri impegni agro-climatici-

ambientali, di cui al vigente Programma di sviluppo rurale del Piemonte; per il riconoscimento della priorità l'interessato deve dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale ente ha inoltrato la domanda di pagamento.

4. aziende aventi sede nel Comune di Giaveno, in subordine, in ordine di distanza, nei Comuni aderenti all'Unione Montana Valsangone, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della stessa Provincia o di altre Province della Regione Piemonte .
5. La minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola.
6. Ordine di data e protocollo di arrivo della domanda.

Articolo 26

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI

A) OPERATORI COMMERCIALI

I concessionari di posteggio fisso non presenti alle ore 7,30, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati e pertanto tali posteggi sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").

L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata sull'area mercatale entro mezz'ora dalla perdita del diritto del titolare.

Tale assegnazione è riservata, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e in possesso di autorizzazione al commercio su area pubblica e del V.A.R.A. in corso di validità, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato nella normativa Regionale, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- **Più alto numero di presenze effettive in spunta sul MERCATO sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;**
- **Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;**
- **Assenza di concessione di altri posteggi;**
- **Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;**

L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria giornaliera così formata e tenendo conto della tipologia merceologica dei posteggi rimasti liberi. La concessione verrà annotata sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera.

I titolari di posteggio in concessione non possono concorrere all'assegnazione giornaliera nel MERCATO con la medesima autorizzazione amministrativa/concessione.

Qualora l'utente sia titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore delle altre.

Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al presente Regolamento.

Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività. Tale impossibilità è giustificata solamente dalla mancanza di posteggi disponibili.

Le aree espressamente riservate agli operatori commerciali non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro tipo di operatore, nemmeno in spunta.

B) IMPRENDITORI AGRICOLI

Per la formulazione delle graduatorie giornaliere al fine delle assegnazioni in spunta, si applicano i seguenti criteri di priorità:

1. aziende iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica secondo la normativa vigente;
2. a parità di condizioni (punto 1 e 2) azienda che beneficia dei pagamenti della UE per le tecniche di produzione integrata o per gli altri impegni agro-climatici-ambientali, di cui al vigente Programma di sviluppo rurale del Piemonte; per il riconoscimento della priorità l'interessato deve dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale ente ha inoltrato la domanda di pagamento.
3. aziende aventi sede nel Comune di Giaveno, in subordine, in ordine di distanza, nei Comuni aderenti all'Unione Montana Valsangone, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della stessa Provincia o di altre Province della Regione Piemonte .
4. La minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola.
5. minor numero di presenze in spunta nel mercato;

TITOLO IV -GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 27

REGISTRO DEGLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO FISSO

1. Viene istituito presso il Comune un registro in formato elettronico denominato: "REGISTRO DEL MERCATO DEL SABATO DI GIAVENO", suddiviso per ciascun settore di MERCATO, nel quale sono iscritti i titolari di concessione di posteggio e relativa autorizzazione alla vendita.
2. Il Registro viene formato e tenuto dall'Ufficio Attività Economiche.
3. Tale registro contiene gli estremi delle concessioni/autorizzazioni e comunque i seguenti dati minimi:
 - numero del posteggio e la tipologia merceologica consentita;
 - le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata
 - le generalità del titolare;
 - gli estremi dell'atto di concessione del posteggio e dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;

Articolo 28

REGISTRO DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI GIORNALIERI "IN SPUNTA"

1. E' istituito presso il Comune un registro denominato: "REGISTRO DELLE PRESENZE "IN SPUNTA" DEL MERCATO DEL SABATO DI GIAVENO" a carattere pubblico, suddiviso per ciascun settore di MERCATO.

2. Il Registro viene formato e aggiornato dalla Polizia Municipale di Giaveno.
3. L'originale del registro di cui al comma precedente, é a disposizione per la visione agli operatori e a chiunque ne abbia interesse.
4. Tale registro contiene gli elementi di tutti i posteggi del mercato e relative concessioni nonché i seguenti dati minimi: il numero del posteggio e la categoria merceologica consentita; le generalità dell'assegnatario giornaliero; gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica esibita.
5. Sul registro si annotano le presenze degli operatori nei giorni di MERCATO e da tali annotazioni sarà sempre possibile individuare chiaramente le presenze accumulate.

Articolo 29

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

1. La Polizia Municipale preposta alla vigilanza sul MERCATO, provvede a rilevare le presenze e le assenze degli operatori, entro il termine dell'orario di vendita del MERCATO.
2. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
3. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere il titolare dell'autorizzazione bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivamente all'autorizzazione originale esibita.

TITOLO V– NORME FINALI

Articolo 30

TRIBUTI COMUNALI

1. Le concessioni/autorizzazioni sono assoggettate al pagamento dei tributi comunali come stabilito dagli appositi Regolamenti (**Canone Unico Patrimoniale e s.m.i.**).
2. In caso di occupazione temporanea di posteggio in spunta l'operatore corrisponderà l'importo dovuto per l'occupazione del suolo pubblico direttamente agli addetti alla riscossione secondo le tariffe vigenti.
3. Il mancato pagamento dei tributi, canoni o tariffe comunali costituisce causa di sospensione della concessione del posteggio per la durata di quattro mesi, ovvero per diciassette giornate di mercato, previa diffida ad adempiere. All'atto del pagamento di quanto dovuto, su formale richiesta del concessionario, verrà disposta la revoca della sospensione.
4. Decorso il periodo di cui al precedente comma, senza che sia stato adottato provvedimento di revoca della sospensione, verrà disposta la decadenza della concessione del posteggio.
5. Non sarà accettata la comunicazione di subingresso e la conseguente occupazione di posteggio del subentrante qualora il dante causa non dimostri di essere in regola con il pagamento dei tributi dovuti al Comune.

Articolo 31

SANZIONI

- 1 Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98 e comunque secondo le misure di legge;
- 2 Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00, come previsto dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 114/98 e comunque secondo le misure di legge;
- 3 Chiunque avendo titolo di partecipazione violi le norme previste dal presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00 e comunque secondo le misure di legge;
- 4 Se dalla violazione di norme del presente Regolamento derivano danni a beni comunali, il conduttore, fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino;
- 5 In caso di recidiva, che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione, si applicherà la sanzione accessoria della sospensione della partecipazione al MERCATO per il periodo di tre giornate di svolgimento;
- 6 Si rimanda alla normativa vigente in materia di sanzioni correlate al mancato rispetto delle normative specifiche in materia previdenziale e fiscale (V.A.R.A.)
- 7 Per le violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità competente è il Comune di Giaveno, al quale pervengono i proventi derivanti dai pagamenti inerenti le materie oggetto del presente Regolamento.

Articolo 32

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla D.C.C. n. 19 del 28.03.2003 ed alle norme nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche, qualora applicabili.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione d'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

^^^^^^^^^^^^^^